

Comune di CORI (LT)
REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

Del. C.C. n° 67 del 9/11/2000

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Finalità delle norme.	pag.	5
Art. 2	Competenza del servizio.	pag.	5

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3	Denuncia dei decessi.	pag.	5
Art. 4	Denuncia decessi accidentali o delittuosi.	pag.	5
Art. 5	Denuncia della causa di morte.	pag.	6
Art. 6	Comunicazione decessi dovuti a reati.	pag.	6
Art. 7	Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali.	pag.	6
Art. 8	Medico necroscopo.	pag.	7

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 9	Autorizzazione alla sepoltura	pag.	7
Art. 10	Nati morti o prodotti abortivi.	pag.	7

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. OBITORIO

Art. 11	Periodo e luogo di osservazione.	pag.	8
Art. 12	Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente.	pag.	8
Art. 13	Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva.	pag.	8
Art. 14	Disposizioni per il periodo di osservazione.	pag.	8
Art. 15	Periodo di osservazione di cadavere portatore di infettività.	pag.	9
Art. 16	Deposito di osservazione	pag.	9
Art. 17	Obitorio o sala per autopsie.	pag.	9

CAPO V TRASPORTO DELLE SALME

Art. 18	Sorveglianza.	pag.	9
Art. 19	Deposizione del cadavere nel feretro.	pag.	9
Art. 20	Obbligo del feretro individuale.	pag.	10
Art. 21	Caratteristiche dei feretri e delle urne.	pag.	10
Art. 22	Fornitura gratuita dei feretri.	pag.	10
Art. 23	Oneri e tariffe.	pag.	10
Art. 24	Diritti per il trasporto svolto da terzi.	pag.	11
Art. 25	Trasporto salme in osservazione.	pag.	11
Art. 26	Trasporto di vittime di malattie infettive.	pag.	11
Art. 27	Carri funebri : idoneità.	pag.	12
Art. 28	Rimesse per i carri funebri. Attività di trasporto e sanzioni.	pag.	12
Art. 29	Orari e percorsi per il trasporto.	pag.	12
Art. 30	Autorizzazione al trasporto per il Cimitero Comunale o nell'ambito del territorio Comunale.	pag.	12
Art. 31	Decreto di autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal Cimitero Comunale.	pag.	13
Art. 32	Trasporto di vittime di malattie infettive-diffusive.	pag.	13
Art. 33	Trasporto per la cremazione e delle ceneri.	pag.	13
Art. 34	Trasporto da o per uno Stato estero convenzionato. Passaporto mortuario.	pag.	14
Art. 35	Trasporto da uno Stato estero non convenzionato.	pag.	14
Art. 36	Trasporto per uno Stato estero non convenzionato.	pag.	14
Art. 37	Caratteristiche del feretro per l'estero o dall'estero o da comune a comune.	pag.	14
Art. 38	Deroghe per l'uso di materiali diversi.	pag.	15
Art. 39	Trattamento antiputrefattivo.	pag.	15
Art. 40	Decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili.	pag.	16
Art. 41	Autorizzazione al trasporto fuori del territorio Comunale.	pag.	16
Art. 42	Trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.	pag.	16
Art. 43	Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili.	pag.	16

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO NEL CIMITERO

Art. 44	Ricevimento cadaveri.	pag.	17
Art. 45	Vigilanza, controllo e custodia del cimitero.	pag.	17
Art. 46	Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero; registro.	pag.	17
Art. 47	Ulteriori compiti del Responsabile del Servizio.	pag.	17
Art. 48	Compiti degli operai vespilloni	pag.	18
Art. 49	Consegna e conservazione registri.	pag.	19

CAPO VII SISTEMI DI SEPOLTURA. CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 50	Sepulture ordinarie e sepulture private.	pag.	19
---------	------------------------------------------	------	----

Art. 51	Concessioni Cimiteriali.		
Art. 52	Durata e decorrenza delle concessioni successive alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.	19
Art. 53	Rinnovo delle concessioni.	pag.	20
Art. 54	Divieto di cessione delle concessioni e del diritto d'uso delle stesse. Rinuncia.	pag.	21
Art. 55	Riassegnazione di concessioni rinunciate.	pag.	21
Art. 56	Atto di concessione: corrispettivo e spese.	pag.	22
Art. 57	Estinzione delle concessioni.	pag.	22
Art. 58	Decadenza della concessione	pag.	22
Art. 59	Effetti della estinzione, della decadenza o della revoca delle concessioni	pag.	22
Art. 60	Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione.	pag.	23
Art. 61	Collaudo tombe e sepolcreti.	pag.	23
Art. 62	Collocazione monumenti funebri. Obbligo della autorizzazione.	pag.	23
Art. 63	Manutenzione sepolture private.	pag.	24
Art. 64	Revoca delle concessioni.	pag.	24
Art. 65	Effetti della revoca delle concessioni.	pag.	24
 <u>CAPO VIII INUMAZIONI. TUMULAZIONI. CREMAZIONE.</u>			
Art. 66	Scelta dei campi destinati alla inumazione. Scavatura e utilizzazione delle fosse.		
Art. 67	Numerazione e individuazione delle fosse. Segni funebri.	pag.	24
Art. 68	Profondità della fossa e suo riempimento.	pag.	25
Art. 69	Tumulazioni. Loculi	pag.	25
Art. 70	Cremazione cadaveri. Urne cinerarie e cellette.	pag.	26
 <u>CAPO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI. OSSARI.</u>			
Art. 71	Ordinarie e straordinarie.		
Art. 72	Esumazioni ordinarie.	pag.	26
Art. 73	Esumazioni straordinarie.	pag.	26
Art. 74	Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.	pag.	27
Art. 75	Ossa provenienti dalle esumazioni.	pag.	27
Art. 76	Ossario comune e ossareto individuale.	pag.	27
Art. 77	Estumulazioni ordinarie.	pag.	27
Art. 78	Divieto di riduzione di salme estumulate.	pag.	27
Art. 79	Estumulazioni straordinarie.	pag.	28
 <u>CAPO X SERVIZIO DEL CIMITERO. POLIZIA INTERNA.</u>			
Art. 80	Albo cimiteriale. Avvisi e comunicazioni.		
Art. 81	Esecuzione lavori da parte dei concessionari.	pag.	28
Art. 82	Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori.	pag.	29
Art. 83	Divieto di trattamento del materiale da costruzione.	pag.	29
Art. 84	Trasporto materiale.	pag.	29

Art. 85	Materiale proveniente da scavi e demolizioni.	pag.	29
Art. 86	Orario di apertura del cimitero. Custodia.	pag.	30
Art. 87	Ingresso al cimitero.	pag.	30
Art. 88	Circolazione e sosta all'ingresso.	pag.	30
Art. 89	Accesso ai cimiteri per lavori.	pag.	30
Art. 90	Divieti di ingresso.	pag.	30
Art. 91	Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari.	pag.	30
Art. 92	Divieto di coltivazione.	pag.	30
Art. 93	Pulizia interna.	pag.	31
Art. 94	Divieti speciali.	pag.	31
Art. 95	Obbligo di comportamento.	pag.	3

CAPO XI PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO.

Art. 96	Contenuto.	pag.	31
Art. 97	Campi di inumazione	pag.	32
Art. 98	Dotazioni e scoli da prevedersi e realizzarsi necessariamente.	pag.	3
Art. 99	Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere.	pag.	32

CAPO XII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 100	Comunicazioni relative a concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.	33
Art. 101	Estinzione delle concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.	33
Art. 102	Esumazioni relative a salme inumate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento.	pag.	33
Art. 103	Estumulazioni relative a salme tumulate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento. Rinnovo delle concessioni.	pag.	34
Art. 104	Assegnazione delle aree di cui alle concessioni decadute per effetto della lettera b), punti 1 e 2, dell'art. 91 del regolamento 20/3/78.	pag.	34
Art. 105	Ultimazione dei lavori interrotti o sospesi per scadenza della concessione cimiteriale in relazione alla lettera b) dell'art. 91 del reg.to 20/3/78	pag.	34
Art. 106	Familiari	pag.	35
Art. 107	Dipendenti addetti ai cimiteri.	pag.	35
Art. 108	Adeguamento delle Tariffe cimiteriali.	pag.	35
Art. 109	Trasgressioni; sanzioni.	pag.	35
Art. 110	Ordinanze del Sindaco.	pag.	35
Art. 111	Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento.	pag.	35
Art. 112	Pubblicazione ed entrata in vigore.	pag.	36

CAPO I°

Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità delle norme

1 Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del Cimitero Comunale, in armonia con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia nonché schemi di atti e tabelle.

2 Al presente regolamento sono annessi, senza tuttavia farne parte integrante (potendo essere modificate o dal legislatore o - salvo che non sia diversamente disposto e nel rispetto del presente regolamento - dalla Giunta Municipale o dalla Giunta Municipale di concerto con il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze), gli allegati "A", "B", "C", "D", "E" ed "F" in cui sono riportate norme di legge o regolamentari (richiamate nelle disposizioni che seguono) nonché schemi e tabelle.

3 omissis

4 Se e quando nel Comune venga realizzato un secondo Cimitero, allo stesso si intenderà automaticamente applicabile il presente regolamento ove e per quanto non diversamente stabilito.-

Art. 2 Competenza del servizio.

1 Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà a tal fine del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, dei medici necroscopici, del responsabile del servizio cimiteriale, dei vispilloni, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente del Comune, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria e tecnica .

2 Il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II°

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 3 Denuncia dei decessi

1 Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2 L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3 All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 4 Denuncia dei decessi accidentati o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e la identità del defunto.

Art- 5 Denuncia della causa di morte.

1 Fermo restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, se sarebbe stata la causa.

2 Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve informarne immediatamente l'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3 Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185

4 Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 8.

5 L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6 La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7 Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune alla Unità Sanitaria locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.

8 L'unità sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro (uno per ogni Comune incluso nel suo territorio) contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

9 Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

10 Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti del 5° comma si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Art. 6 Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1 Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale.

2 Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. - 8 Medico necroscopo

1 Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dal Competente Ufficio della unità sanitaria locale.

2 I medici necroscopi dipendono per tale attività dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed allo stesso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

3 Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

4 La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III

Autorizzazione al seppellimento

Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura

1 L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2 La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 7.

3 L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo le eccezioni di cui all'art. 12 e segg. del presente regolamento, e se non si è accertato della morte a mezzo del medico necroscopo ai sensi dell'art. 8.

4 Nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 10 Nati morti o prodotti abortivi

1 Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato

civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3 A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV Osservazione dei cadaveri. Obitorio

Art. 11 Periodo e luogo di osservazione

1 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 (13), e successive modificazioni.

2 Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

Art. 12 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo che precede.

Art. 13 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale il Sindaco in persona dello Ufficiale di Stato Civile a tal fine delegato può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 Disposizioni per il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il competente Ufficio della U.S.L. adotta misure cautelative necessarie.

Art. 15 Periodo di osservazione di cadavere portatore di radioattività

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.

Art. 16 Deposito di osservazione

1 Nella camera mortuaria del Cimitero Comunale - oltre all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento - debbono essere ricevute, e tenute in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2 E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita: ove non sia possibile impedire l'accesso al cimitero a chi accede alla camera mortuaria, il responsabile del servizio dovrà assicurare la sorveglianza del cimitero durante tutte le ore di osservazione della salma.

3 Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, deve essere assicurata dal responsabile del servizio.

Art. 17 Obitorio

L'obitorio del Cimitero Comunale assolve le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

CAPO V° Trasporto delle salme

Art. 18 Sorveglianza

L'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 19 Deposizione del cadavere nel feretro

1 Al momento della sua deposizione nel feretro, il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

2 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'autorità sanitaria.

Art. 20 Obbligo del feretro individuale

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro e sepolti in una stessa fossa o tumulo.

Art. 21 Caratteristiche dei feretri e delle urne

1 Salvo che la salma non debba essere trasportata fuori del territorio Comunale - nel qual caso troverà applicazione l'art. 37 - i feretri dovranno avere le caratteristiche di cui ai commi che seguono.

2 Per le inumazioni:

- a) non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
- b) qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- c) l'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità;
- d) lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2;
- e) le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- f) il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
- g) il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;

- h) le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- i) è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
- l) ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
- m) sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 Per le tumulazioni:

- a) il feretro deve essere in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 37 e 38;
- b) sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- c) il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

4 **Le urne cinerarie**, dovranno avere dimensioni minime di ingombro interno pari m. 0,30, 0,30 e 50 mt. All'esterno dell'urna dovrà essere riportato il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5 **Le urne ossario**, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 43 comma 2 e le dimensioni massime di m. 0,70, m. 0,30 e m. 0,30.

Art. 22 Fornitura gratuita dei feretri

E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per defunti per i quali risulti, da apposita attestazione del Comandante dei Vigili Urbani, l'assenza o la non conoscenza di familiari obbligati all'assistenza o comunque non in grado di sostenere la spesa stessa e semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 23 Oneri e tariffe

1 Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso:

- a) a cura e carico dei privati quando vengono richiesti servizi, trattamenti o mezzi speciali di trasporto e/o tumulazione diversa da quella ordinaria;
- b) a cura e carico del Comune in ogni altro caso: il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2 Il Comune può affidare di volta in volta e sulla base di una preordinata rotazione, ad una delle ditte di trasporto funebre aventi sede in Cori, i trasporti di cui alla lettera b) del 1° comma con un corrispettivo pari a quello stabilito, ai sensi del successivo 4° comma, per i trasporti di ultima categoria ridotto del 10%. Qualora nel corso del 1995, il numero complessivo di detti trasporti risulti superiore a dodici, il Comune espletterà una gara tra le ditte di trasporto funebre aventi sede, o una sede, in Cori (onde facilitare i contatti ed assicurare il più sollecito intervento) ed affiderà per tre anni il servizio a quella che offrirà il maggior ribasso rispetto a quello come innanzi previsto.

3 La classificazione e le caratteristiche dei trasporti funebri, in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, saranno precisate con deliberazione della Giunta Municipale.

4 Ugualmente con deliberazione della Giunta Municipale sarà approvata, sentite le ditte interessate aventi sede nel Comune e tenuto conto dei costi dalle stesse documentate, la tariffa massima per i trasporti a pagamento. Ogni ditta dovrà esporre la tariffa ben visibile nella propria sede: la tariffa rimarrà in vigore sino alla sua sostituzione.

5 Il Comune, con preavviso:

- di almeno tre anni ove nel territorio Comunale abbiano sede più ditte di trasporto,
- di solo un anno ove ne abbia sede una sola,
- senza, ove non ne abbia sede nessuna,

ha la facoltà di esercitare il trasporto a pagamento direttamente e con diritto di privativa. L'assunzione del servizio diretto comporta l'automatica decadenza dell'eventuale appalto di cui al 2° comma.

Art. 24 Diritti per il trasporto svolto da terzi

1 Per i trasporti svolti da terzi a pagamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, il Comune potrà imporre (con apposita deliberazione di Consiglio Comunale) il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

2 Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune di Cori ad altro comune o all'estero, e viceversa, semprechè esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 23, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

3 Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 25 Trasporto salme in osservazione

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo IV deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 26 Trasporto di vittime di malattie infettive

1 Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le

prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2 Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 27 Carri funebri: idoneità

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2 Detti carri possono essere posti in servizio, da parte del Comune o/e dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla unità sanitaria locale, che dovrà controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

3 Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 28 Rimesse per i carri funebri. Attività di trasporto e sanzioni

1 Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei vigenti regolamenti.

2 Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3 Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale.

4 L'espletamento del servizio di trasporto nel territorio Comunale comporta la conoscenza del presente regolamento e l'accettazione di tutte le condizioni e gli oneri nello stesso previsti. In caso di violazione delle norme o di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri, e salve le diverse specifiche sanzioni ove il fatto costituisca reato, il Sindaco potrà disporre la sospensione dell'attività nel territorio Comunale per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore a sessanta. Nei casi più gravi e di recidiva la sospensione potrà essere elevata ad un anno.

Art. 29 Orari e percorsi per il trasporto

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 30 Autorizzazione al trasporto per il Cimitero Comunale e nell'ambito del territorio Comunale

L'incaricato del trasporto di un cadavere per il Cimitero Comunale deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata in nome e per conto del Sindaco:

a) i dal Capo Settore Affari Generali;

b) o dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale;
e redatta in calce a dichiarazione di quest'ultimo Ufficio che, essendo state osservate le disposizioni di Legge e di Regolamento, si può procedere al richiesto trasporto.

Art. 31 Decreto di autorizzazione al trasporto in luogo diverso dal Cimitero Comunale.

1 Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato (in base a quanto disposto degli articoli che seguono) in nome e per conto del Sindaco:

a) o dal Capo Settore Affari Generali;

b) o dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale;
e redatta in calce a dichiarazione di quest'ultimo Ufficio che, essendo state osservate le disposizioni di Legge e di Regolamento, si può procedere al richiesto trasporto.

2 Il decreto di autorizzazione (rilasciato all'incaricato del trasporto, art. 41), è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3 Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 32 Trasporto di vittime di malattie infettive-diffusive

1 Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 31 può essere data soltanto quando risulta accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 37 e 38 seguendo le prescrizioni degli articoli 26 e 39.

2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 34, 35 e 36 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 33 Trasporto per la cremazione e delle ceneri.

1 Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco (o chi per lui) del comune in cui è avvenuto il decesso.

2 All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 31

Art. 34 Trasporto da o per uno Stato estero convenzionato - Passaporto mortuario

1 I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2 Tale trasporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3 Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

4 Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 35 Trasporto da uno Stato estero non convenzionato.

1 Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 34;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2 L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 36 Trasporto per uno Stato estero non convenzionato.

1 Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 37;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2 Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la salma dovrà transitare.

3 Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 37 Caratteristiche del feretro per l'estero o dall'estero o da comune a comune

1 Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2 Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3 Il trattamento antiputrefattivo è fatto eseguire dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 12, 13 e 14.

4 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 40 Decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale

Art. 41 Autorizzazione al trasporto fuori del territorio Comunale

1 L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2 Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 42 Trasporto entro il territorio comunale o da comune a comune di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

1 Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2 Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 43 Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili

1 Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 31, 34, 35 e 36, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 26, 27, 32.

2 In ogni caso le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto nonchè la sua data di nascita e di morte.

3 Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI°

Disposizioni generali sul servizio nel cimitero

Art. 44 Ricevimento cadaveri

1 Nel Cimitero Comunale debbono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 10;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2 Purchè ne susstinano le possibilità recettive possono essere altresì ricevuti nel Cimitero Comunale i cadaveri di persone non residenti, al momento del decesso, in Cori e morte fuori dal suo territorio purchè si versi in uno dei seguenti casi:

- a) siano nate in questo Comune;
- b) siano state coniugi o parenti di primo o secondo grado di persone residenti, al momento del decesso, in questo Comune;
- c) siano state residenti, per un periodo di almeno due terzi della loro vita o comunque complessivamente per almeno venti anni, in questo Comune.

Art. 45 Vigilanza, controllo e custodia del cimitero.

1 La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la custodia del cimitero spettano al sindaco che vi provvede con il responsabile del servizio, gli operai vespilloni, i vigili urbani ed altro personale che dovesse esservi di volta in volta assegnato. Ove dovessero risultare inadempimenti nei compiti e nelle incombenze previsti dal presente regolamento o comunque assegnate, il Sindaco dovrà disporre l'immediata sostituzione del personale responsabile salve in ogni caso le eventuali ulteriori conseguenze disciplinari o penali.

2 Il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 46 Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero: registro

1 Il responsabile del servizio cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè:

- a) il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) l'autorizzazione al trasporto di cui o all'art. 30 o all'art. 31;
- c) l'eventuale ricevuta del versamento del diritto fisso di cui all'art. 24 ove il Comune lo istituisca.

2 Inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro, in doppio esemplare, vidimato dal Capo Settore Affari Generali:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla prescritta autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri;

Art. 47 Ulteriori compiti del Responsabile del Servizio.

1 Nei mesi di maggio e dicembre di ciascun anno il responsabile del servizio rimetterà al Sindaco:

- a) una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno;

- b) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie da eseguirsi nel corso del semestre successivo in relazione a quanto prescritto al capo IX;
- c) le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati provvedendo, preventivamente e successivamente, a quanto prescritto dagli artt. 63, 64 e 65.

2 Il responsabile del servizio provvederà inoltre:

- a) a rilasciare le concessioni di cui all'art. 5, comma 1 e 2 ed i loro rinnovi ex art. 53 nonchè le previste annotazioni;
- b) a curare la tenuta dei registri di cui all'art. 51, comma 3 e 4;
- c) a disporre tempestivamente (2° comma art. 72 e 1 comma art. 77) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, a sorvegliare ed assistere alle stesse nonchè a quelle straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonchè ad assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, disponendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
- d) ad impedire il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle, nonchè l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le prescritte autorizzazioni e/o concessioni;
- e) a vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- f) ad impedire che si ingenerino servitù ed abusi in pregiudizio del cimitero, sia all'interno come all'esterno, e che si introducano in esso animali od oggetti estranei ai servizi.
- g) a vigilare affinchè le persone che entrano nel cimitero si conformino a quanto prescritto dal presente regolamento.
- h) a dare al personale addetto al cimitero tutte le opportune disposizioni ed indicazioni occorrenti ad assicurare il regolare espletamento dei servizi, cimiteriali nonchè a vigilare l'esecuzione degli stessi;
- i) a segnalare al competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- l) a denunciare al Sindaco ed al competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale qualsiasi manovra che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- m) ad attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie;
- n) a chiedere l'assistenza dei vigili urbani e/o l'intervento della forza pubblica ogni qualvolta ciò si riveli opportuno o necessario;
- o) a protocollare ed istruire i progetti di sepolture private onde successivamente sottoporli al vincolante parere della Commissione Edilizia e del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale (art. 60);
- p) a porre in essere o disporre l'espletamento di tutte le incombenze previste a suo carico dal presente regolamento segnalando immediatamente per iscritto, al Sindaco ed al competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, gli eventuali impedimenti.

Art. 48 Compiti degli operai vespilloni

1 Gli operai vespilloni conservano le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercitano la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso nel cimitero al pubblico od al personale addetto ai lavori cimiteriali pubblici e privati.

2 Spetta, inoltre agli stessi:

- a) sorvegliare, ove occorra, i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- b) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle sepolture ordinarie;
- c) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- d) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, nonchè, occorrendo, ad assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, etc.;
- e) collocare le ossa dei cadaveri esumati o estumulati nelle urne (depositandole quindi nell'ossareto individuale) o nell'ossario comune;
- f) collocare nelle celle cinerarie le urne relative o depositare le ceneri nel cinerario comune;
- g) aggiornare con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo per le inumazioni ordinarie;
- h) impedire il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle nonchè l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le prescritte autorizzazioni e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- i) provvedere alla pulizia dei riquadri dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonchè alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) segnalare al responsabile del servizio ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) denunciare al responsabile dei servizi, qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che venissero date dal Sindaco al competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale e dal responsabile dei servizi e fare a quest'ultimo tutte le proposte che ritenessero opportune.

Art. 49 Consegna e conservazione dei registri

- 1 I documenti ed i registri indicati nell'art. 46 nonché nell'art. 50 (commi 7 e 8) debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2 Un esemplare dei registri di cui all'art. 46 deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il Cimitero.

CAPO VII° Sistemi di sepoltura Concessioni cimiteriali

Art. 50 Sepolture ordinarie e sepolture private

- 1 Il cimitero è diviso in aree per sepolture ordinarie da effettuarsi con il solo sistema della inumazione ed in aree per sepolture private da effettuarsi sia con la inumazione ed aree da destinarsi a tumulazione (tomba) privata.
- 2 Sono ordinarie le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- 3 Sono private tutte le sepolture diverse dalle ordinarie decennali. Alle stesse si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite sia per le tumulazioni e le inumazioni, sia per le estumulazioni e le esumazioni.
- 4 Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel Piano Regolatore Cimiteriale di cui al Capo XI.

Art. 51 Concessioni Cimiteriali

- 1 Le sepolture private sono subordinate ad atto di concessione amministrativa rilasciato su domanda scritta e debitamente protocollata nonché nel rispetto del Piano Cimiteriale e delle disposizioni del presente Capo, dal Responsabile del Servizio e sottoscritto, per conoscenza ed adesione, dal richiedente o, se coniugi, dai richiedenti. Nella domanda dovranno essere dichiarati tutti i dati necessari od opportuni per l'applicazione delle norme che seguono. Nella concessione dovranno essere precisati gli estremi e l'importo del corrispettivo versato, la data di decorrenza e la data di scadenza della concessione e dovranno essere riportate le norme del presente regolamento che la riguardano.
- 2 L'atto di concessione è rilasciato al/i concessionario/i in duplice originale di cui uno viene conservato al Comune. L'atto di concessione consegnato al/i concessionario/i non potrà essere sostituito ed in caso di

distruzione o smarrimento farà fede solo l'originale conservato dal Comune che tuttavia non potrà essere utilizzato per successive modifiche o ulteriori rinnovi.

3 Agli atti di concessione saranno attribuiti numeri e lettere in maniera tale da identificare automaticamente il tipo, il numero progressivo, il luogo e l'anno della concessione.

4 Tutte le domande di concessione e tutte le concessioni, debitamente protocollate, nonché le domande di autorizzazione di cui all'art. 60, l'inizio e la fine dei lavori (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58) relativi a sepolture private autorizzate dovranno essere riportate in appositi registri, o supporti informatici, datati e debitamente vidimati dal Capo Settore Affari Generali.

5 Ugualmente dovrà provvedersi per uno scadenzario delle concessioni rilasciate.

6 Tutte le concessioni sono subordinate alla disponibilità del tipo richiesto e debbono essere evase secondo l'ordine di protocollo delle domande salvo i casi in cui non sia diversamente stabilito dal presente regolamento. Tuttavia le domande, dopo due anni dalla loro presentazione, ove non rinnovate con espressa richiesta scritta, si considereranno abbandonate.

Art. 52 Durata e decorrenza delle concessioni successive alla entrata in vigore del presente regolamento.

1 Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 51 sono onerose e temporanee, con decorrenza dalla data del versamento del corrispettivo (art. 56).

2 Esse possono consistere nella concessione d'uso temporanea:

a) di area per inumazione singola: ha la durata o di 10 anni;

b) omissis

c1) - Cori: di loculo costruito direttamente dal Comune: durata di 30 anni;

c2) - Giulianello di loculo costruito direttamente dal Comune: durata di 50 anni;

d1) - Cori: di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumul. indiv.le: durata di 50 anni

d2) - Giulianello: di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumul. indiv.le: durata di 99 anni

e1) - Cori: sepolcreto di famiglia (loculi in cappelletta privata) o per collettività : di 50 anni;

e2) - Giulianello: sepolcreto di famiglia (loculi in cappelletta privata) o per collettività : di 99 anni;

f) di celletta costruita direttamente dal Comune per la custodia, con durata di 50 anni:

- delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni;

- delle urne funerarie;

3 Le concessioni debbono essere rilasciate a favore di persone viventi o di enti (per sepolture collettive) ma:

a) le concessioni singole di cui alle lettere e d) decadranno automaticamente se non saranno state utilizzate rispettivamente dieci o venti anni prima della scadenza;

b) le concessioni di loculi di cui alla lettera c) decadranno automaticamente se non saranno state utilizzate almeno venti anni prima della scadenza; conseguentemente le concessioni relative a favore di persone viventi non potranno avere durata inferiore a trenta anni;

c) le concessioni per sepolture familiari o collettive (lett. e) non potranno più essere utilizzate a decorrere da almeno venti anni prima della scadenza. In ogni caso, il diritto di sepoltura può essere esercitato solo fino al completamento della capienza del sepolcro salva la facoltà del familiare "portatore" della concessione di procedere - sempre nei limiti di tempo innanzi precisati e sempreché la facoltà non sia stata esclusa in sede di conseguimento della concessione - alla rotazione delle salme mediante estumulazione (da effettuarsi in analogia all'art. 77) dei feretri per i quali siano decorsi almeno trenta anni dalla sepoltura.

4 Le concessioni (singole) relative alle lettere a), c) d) ed f) possono essere rilasciate sia a favore dello stesso concessionario, sia a favore di un familiare (art. 106) vivente o defunto. L'uso della concessione riservato esclusivamente al/ai beneficiari. La concessione a favore del concessionario può aver luogo solo se lo stesso, al momento della domanda, dovrebbe o potrebbe essere ricevuto, ai sensi dell'art. 44, nel Cimitero. La concessione a favore di familiare può aver luogo solo se quest'ultimo, al momento della domanda, dovrebbe o potrebbe essere ricevuto nel Cimitero.

5 Le concessioni di celle ossario possono aver luogo solo in favore di defunti già tumulati o inumati nello stesso Cimitero.

6 Nelle concessioni a persone fisiche di cui alle lettere e) (familiari), il diritto di sepoltura è riservato alla/e persona/e del/i concessionario/i e dei suoi/loro familiari (art. 106) indicati nell'atto di concessione, sia in sede di rilascio dello stesso sia con integrazione successiva (da effettuarsi su richiesta del/i concessionario/i, in calce ad entrambi gli originali dell'atto di concessione); ugualmente è consentita e può prevedersi la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi con il/i concessionario/i, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi/loro confronti. La concessione familiare può aver luogo solo se la famiglia del concessionario (anche se non tutti i familiari), al momento della domanda, risulti stabilmente residente nel Comune.

7 Nelle concessioni (collettive) a Enti di cui alla lettera e) il diritto di sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e nell'atto di concessione. La concessione può aver luogo solo se l'Ente, al momento della domanda, abbia almeno una sede stabile in Cori.

8 ~~Il/i concessionario/i, o il successivo familiare portatore della concessione cimiteriale, ove voglia assicurarsi di ricevere le eventuali "comunicazioni" previste dal presente regolamento, dovrà preoccuparsi di far annotare sulla concessione cimiteriale stessa ogni modifica e del suo portatore e della sua residenza.~~

Art. 53 Rinnovo delle concessioni

1 Le concessioni di cui al secondo comma dell'art.⁵² che precede, alla scadenza, possono essere rinnovate al massimo per tre volte:

- di dieci anni in dieci anni, per quelle di cui alle lettere a), c), d) ed f).
- di venti anni in venti anni, per quelle di cui alla lettera e).

previo pagamento del corrispettivo vigente al momento del rinnovo.

2 Per conseguire il rinnovo, il familiare del portatore all'atto di concessione dovrà presentare domanda (a pena di nullità e/o di decadenza) nel corso dei 365 giorni precedenti quello di scadenza producendo l'originale dell'atto di concessione onde annotarvi, contemporaneamente all'originale conservato dal Comune, gli estremi e la scadenza del rinnovo.

3 Il rinnovo della concessione potrà essere negato ove l'area od il loculo o la celletta occorra per opere di risanamento, rinnovo o trasformazione previste dal Piano Regolatore Cimiteriale. In tal caso, tuttavia, l'avente diritto, potrà chiedere il rinnovo della concessione mediante trasferimento in un loculo o in un altro loculo o in un'altra celletta.

Art. 54 Divieto di cessione delle concessioni e del diritto d'uso delle stesse. Rinuncia

1 Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

2 Nessuno può cedere, pena la decadenza della concessione, direttamente od indirettamente e sotto qualsiasi titolo o forma, la concessione cimiteriale o l'uso della stessa.

3 Prima della utilizzazione, anche parziale, della concessione o dopo che la stessa sia stata completamente liberata da salme per effetto di esumazioni od estumulazioni, è consentita la rinuncia. Alla domanda di rinuncia, che è irrevocabile, deve essere allegato l'originale dell'atto di concessione (ove successiva alla entrata in vigore del presente regolamento) o - ove precedente alla entrata in vigore del presente regolamento - qualsiasi documento che la comprovì.

4 In tal caso il Comune rimborserà al concessionario una somma determinata in base alla seguente formula:

$$w / y * K * 50\%$$

ove w rappresenta il corrispettivo dovuto per la concessione al momento della rinuncia; y la durata della stessa espressa in mesi; k i mesi intercorrenti tra quello in cui interviene la rinuncia e quello di scadenza della concessione e * il segno della moltiplicazione.

5 Le eventuali spese dell'atto di rinuncia e conseguenti sono a carico del concessionario.

Art. 55 Riassegnazioni di concessioni rinunciate

1 Le aree, i loculi o le cellette per le quali sia intervenuta rinuncia, semprechè il piano regolatore cimiteriale non preveda una diversa utilizzazione, saranno oggetto di nuova concessione cimiteriale soltanto dopo che siano decorsi sei mesi dall'atto della rinuncia mediante estrazione a sorte (cui dovranno essere invitati, e potranno assistere, tutti gli interessati) tra le domande presentate.

2 Nel frattempo, a decorrere da almeno trenta giorni successivi alla rinuncia e sino a 170 giorni dalla stessa data, dovrà darsi avviso pubblico della intervenuta rinuncia e della relativa disponibilità, mediante affissione ai sensi del 2 comma dell'art. 80.

3 Ove sulle aree siano state realizzate dal rinunciante opere che possano essere utilizzate dal nuovo concessionario, dovrà procedersi, dopo effettuati gli avvisi di cui al comma precedente, una gara tra i richiedenti mediante offerta un busta chiusa di un corrispettivo per le opere esistenti (da aggiungersi a quanto dovuto per la concessione dell'area).

4 Il ricavato, da versarsi alla Tesoreria Comunale nel termine perentorio assegnato e prima del rilascio della concessione sarà, quanto al 60% rimborsato dal Comune al rinunciante e quanto al residuo 40% trattenuto dal Comune stesso anche a compensazione delle spese e degli oneri sopportati.

5 Per invitare i richiedenti a formulare l'offerta, per i termini perentori da assegnarsi per rimettere la stessa e per effettuare i versamenti da parte dell'aggiudicatario, si osserveranno in via analogica le procedure ed i termini applicati dal Comune per le licitazioni private.

Art. 56 Atto di concessione: corrispettivo e spese

1 L'atto di concessione amministrativa di cui al 1 comma dell'art. 51 è subordinato al versamento - secondo le modalità che saranno fissate con deliberazione di Giunta Municipale - del corrispettivo e delle spese di cui al comma che segue.

2 Il corrispettivo delle concessioni cimiteriali è determinato, in relazione agli anni di concessione, sulla base delle tariffe risultanti dalle tabelle allegato "F/2", ottenuta con foglio elettronico in base ai dati Generali (che saranno aggiornati, con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di dati reali disponibili).

3 Con deliberazione di Giunta Municipale saranno precisate le eventuali spese degli atti di concessione e delle eventuali successive annotazioni di cui agli artt. 52, comma 6 e 8 e art. 53, comma 2.

4 Nessuna concessione cimiteriale può essere fatta a titolo gratuito fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale: comunque, tra una deliberazione e la successiva, dovranno trascorrere almeno dieci anni.

Art. 57 Estinzione delle concessioni

1 La concessione cimiteriale si estingue automaticamente alla sua naturale scadenza.

2 Tutti i materiali e le opere esistenti sulle sepolture diventano di proprietà del Comune.

Art. 58 Decadenza della concessione

1 La concessione cimiteriale, oltre che nei casi di cui al terzo comma dell'art. 52, decade anche nei seguenti casi:

A) per le sepolture singole, quando l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata rilasciata;

B) per le sepolture private di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 51, anche quando non venga rispettato uno solo dei seguenti termini:

a) presentazione del progetto e della domanda di autorizzazione (art. 60) alla costruzione, entro un anno dalla data di rilascio della concessione dell'area (copia dell'autorizzazione sarà rimessa dalla Sezione Urbanistica al Responsabile dei Servizi Cimiteriali);

b) inizio costruzione delle opere entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera che precede e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione dell'area;

c) ultimazione dell'opera, entro due anni dalla data di inizio dei lavori.

L'inizio e la fine dei lavori debbono risultare esclusivamente ai sensi dell'art. 51, comma 4.

2 La decadenza opera automaticamente senza necessità di pronuncia e/o di atto formale ed il Responsabile del Servizio provvederà immediatamente a prenderne atto negli atti e nei registri comunali. Egli ne darà comunque "comunicazione" secondo la procedura di cui al 3° comma dell'art.80.

3 Ove i lavori siano in corso, gli stessi non potranno ulteriormente proseguire.

4 Attraverso la presa d'atto della decadenza di cui al secondo comma, gli interessati hanno trenta giorni di tempo dall'ultimo giorno di "affissione" e "apposizione", per presentare eventuali osservazioni:

sulle stesse si pronuncerà - prendendo atto della mancata decadenza o della avvenuta decadenza - la Giunta Municipale nel termine perentorio di trenta giorni successivi a quello per la loro presentazione.

Ove la Giunta non si pronunci entro tale termine, si intenderà confermata l'avvenuta decadenza.

Art. 59 Effetti della estinzione e della decadenza delle concessioni

1 In ogni caso di estinzione o di decadenza della concessione, il loculo, la celletta, l'area o quant'altro concesso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, etc., anche per le opere eventualmente realizzate.

2 Le aree, i loculi o le cellette per le quali sia intervenuta la estinzione o la decadenza, non appena liberate (se del caso) dalle salme o dalle ossa o dalle ceneri secondo la procedura di cui al Capo IX e semprechè il piano regolatore cimiteriale non preveda una diversa utilizzazione o interventi di ristrutturazione, saranno oggetto di nuova concessione cimiteriale.

3 Ove sulle aree risultino opere che, sempre nel rispetto del piano regolatore cimiteriale vigente, possano essere utilizzate dal nuovo concessionario, dovrà procedersi ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 55. Il ricavato sarà incamerato dal Comune onde essere utilizzato in opere Cimiteriali.

Art. 60 Progetti delle sepolture private - Obbligo di autorizzazione

1 I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere autorizzati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale.

2 Nell'atto di approvazione del progetto - in relazione alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale - viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 61 Collaudo tombe e sepolcreti.

Le sepolture private possono essere poste in uso soltanto dopo il controllo effettuato - dal competente Ufficio della U.S.L. e dal Responsabile del Servizio Cimiteriale per accertarne la conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni vigenti o richieste per la loro costruzione. Dall'avvenuto controllo deve essere redatto certificato debitamente sottoscritto, da allegare agli originale della Concessione Cimiteriale.

Art. 62 Collocazione monumenti funebri - obbligo della autorizzazione

Sulle aree concesse per inumazioni individuali, familiari e collettive, possono essere collocate lapidi ed altri monumenti funerari, conformi alle indicazioni del Piano Cimiteriale, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 63 Manutenzione sepolture private

- 1 Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti da loro realizzati.
- 2 Nel caso di sepoltura privata abbandonata, il Comune provvederà alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida al/i concessionario/i od almeno uno dei suoi/loro familiari (art. 106) da eseguirsi con la procedura di cui al 3° comma dell'art. 80.

Art. 64 Revoca delle concessioni

- 1 Le concessioni sono soggette a revoca per incuria, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui al 3° comma dell'art. 80.
- 2 La revoca è disposta con atto del Responsabile del Servizio "comunicata" al/i concessionario/i od almeno uno dei suoi/loro familiari (art. 106) con la procedura di cui al 3° comma dell'art. 80.
- 3 Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dall'ultimo giorno di "affissione" e "apposizione", per presentare le proprie eventuali opposizioni: sulle stesse si pronuncerà in via definitiva la Giunta Municipale nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione. Ove la Giunta Municipale non si pronunci entro tale termine, la/le opposizioni si intenderà/anno definitivamente rigettata/e.

Art. 65 Effetti della revoca delle concessioni

- 1 Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni o dopo il rigetto delle stesse da parte della Giunta Municipale, il Responsabile del Servizio, sentito il Competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti conseguenti per l'esumazione (semprechè sia decorso almeno il termine di dieci anni di cui all'art. 72, comma 1) o l'estumulazione del/i feretro/i e la collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste al Capo IX del presente regolamento.
- 2 Tutti i materiali e le opere esistenti sulle sepolture diventano di proprietà del Comune.
- 3 Si applicheranno i commi 2 e 3 dell'art. 59.

CAPO VIII° Inumazioni, Tumulazioni, Cremazione.

Art. 66 Scelta dei campi destinati alla inumazione. Scavatura e utilizzazione delle fosse.

- I campi destinati all'esumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 2 I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
 - 3 Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

Art. 67 Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funebri

- 1 Ogni fossa nei campi di inumazione ordinarie deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- 3 A richiesta possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari.
- 4 La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi debbono corrispondere a quelle previste dal Piano Cimiteriale.
- 5 Al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle sepolture ordinarie, diventano di proprietà del Comune.
- 6 Le stesse norme si applicano per i campi di inumazione privati ma gli oneri sono integralmente a carico degli interessati.

Art. 68 Profondità della fossa e suo riempimento

- 1 Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
- 2 Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere, nella parte più profonda (m. 2), la lunghezza di mt. 2.20, larghezza 0.80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
- 3 Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
- 4 I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dell'esalme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 5 In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro.

Art. 69 Tumulazioni. Loculi.

- 1 Quando la tumulazione avviene in loculi, ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
- 2 I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4 La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5 Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

6 Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7 I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

8 La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9 E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 70 Cremazione cadaveri - urne cinerarie e cellette

1 Ove il Comune dovesse realizzare un crematorio ai sensi dell'art. 78 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per la cremazione dei cadaveri, si osserveranno le disposizioni contenute negli art. 79 e 80 di detto regolamento.

2 Comunque dovranno essere realizzati:

a) un cinerario comune per la raccolta e conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

b) una costruzione o manufatto cimiteriale con celle individuali le cui misure non dovranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

3 La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

4 Il secondo esemplare del verbale dovrà essere conservato dal custode del cimitero in cui saranno custodite le ceneri.

CAPO IX°

Esumazioni ed estumulazioni - ossari

Art. 71 Ordinarie e straordinarie

1 Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2 Le esumazioni e le estumulazioni dovranno aver luogo, tenuto conto di quanto prescritto allo art. 74, in giorni ed ore concordate con il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale: mentre le stesse avranno luogo dovrà possibilmente essere interdetto l'ingresso al Cimitero a qualsiasi persona non direttamente interessata.

Art. 72 Esumazioni ordinarie

1 Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o dopo la scadenza della concessione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni nel rispetto delle indicazioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

2 Le esumazioni ordinarie debbono essere eseguite entro un anno dalla scadenza del termine decennale (per le sepolture ordinarie) o della concessione (per le inumazioni private) e sono disposte, nel rispetto del presente regolamento, dal Responsabile del Servizio, di concerto con il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale.

3 Prima di procedersi alle esumazioni dovrà darsene "comunicazione" ai sensi dell'art. 80, comma 3.

Art. 73 Esumazioni straordinarie

1 Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione o della scadenza della concessione:

- per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- per trasportarle, previa autorizzazione del sindaco, in altre sepolture o per cremarle;
- per trasferirle in altra sede del Cimitero, previa disposizione del sindaco da comunicarsi ai sensi dell'art. 80, comma 3, in attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale secondo quanto previsto all'art. 94, comma 4.

2 Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale e del responsabile del servizio.

Art. 74 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 75 Ossa provenienti dalle esumazioni

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette avute in occasione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 43.

Art. 76 Ossario comune e ossareto individuale

1 Nell'ossario comune (consistente in un manufatto realizzato in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico) debbono essere raccolte le ossa provenienti:

- dalle esumazioni e per le quali non sia richiesta la sistemazione nell'ossareto individuale;
- dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 77 e per le quali non sia richiesta la sistemazione nell'ossareto individuale.

2 Nelle nuove costruzioni la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossareto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

Art. 77 Estumulazioni ordinarie.

1 Le estumulazioni dei feretri (compresi quelli collocati nelle sepolture private diverse dai loculi) e delle urne debbono essere eseguite entro sei mesi dalla scadenza della concessione e sono disposte, nel rispetto del presente regolamento, dal Responsabile del Servizio, di concerto con il competente ufficio della Unità

Sanitaria Locale. Prima di procedersi alle estumulazioni dovrà darsene "comunicazione" ai sensi dell'art. 80, comma 3.

2 I feretri estumulati debbono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3 Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4 Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

5 Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi, su parere vincolante del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale, alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario o nell'ossario comune.

6 Le ossa e le ceneri risultanti dalle estumulazioni delle urne, dovranno essere rispettivamente collocate nell'ossario comune (art. 76) o nel cinerario comune (art. 70).

Art. 78 Divieto di riduzione di salme estumulate

1 E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 79 Estumulazioni straordinarie.

1 Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il competente ufficio della Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

3 Si applicano alle estumulazioni le disposizioni, previste per le esumazioni dall'art. 73.

CAPO X°
Servizio del cimitero
Polizia interna.

Art. 80 Albo cimiteriale. Avvisi e comunicazioni

1 All'ingresso del Cimitero Comunale deve essere collocato un apposito albo ("albo cimiteriale") destinato a portare a conoscenza degli interessati e dei destinatari, tutti gli "avvisi" (diretti indistintamente alla generalità degli interessati) e le "comunicazioni" (dirette ai familiari di defunti od a titolari di concessioni cimiteriali) previste dal presente regolamento.

2 Gli "avvisi" saranno eseguiti mediante affissione contemporanea di copia degli stessi e nell'albo cimiteriale e nell'albo comunale. All'affissione provvederà il messo comunale su istanza del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3 "Le comunicazioni" relative a concessioni cimiteriali successive alla entrata in vigore del precedente regolamento, saranno eseguite:

a) rimettendo a mezzo posta, nella residenza risultante dalla concessione cimiteriale, copia di nota scritta.

- al titolare, o ad uno dei titolari, della concessione cimiteriale (art. 51, comma 2);

- o, deceduto/i il/i titolare/i, al "portatore" della concessione cimiteriale (art. 52, comma 8);

- o, per le concessioni familiari ed ignoto il portatore ad uno dei familiari o delle persone cui, in base alla concessione, è consentita la sepoltura (art. 52, comma 6);

ciò non sarà necessario ove dalla concessione non risulti alcun possibile destinatario o non risulta la sua residenza; in tal caso il responsabile del servizio cimiteriale dichiarerà tale circostanza in calce all'originale della nota prima di procedere alle affissioni ed alle apposizioni (che dovranno essere eseguite comunque) di cui alle lettere che seguono;

b) affiggendo copia della nota di cui alla lettera che precede nell'albo comunale secondo la procedura di cui al 2 comma;

c) apponendo, sempre a cura del messo comunale e per 30 giorni, copia della nota sul sepolcro.

Le comunicazioni relative a concessioni cimiteriali precedenti alla entrata in vigore del presente regolamento saranno eseguite - limitatamente alla lettera a) e fermo restando quanto previsto alle lettere

b) e c) che precedono - secondo quanto previsto all'art. 100.

Le comunicazioni relative a sepolture ordinarie saranno sempre eseguite solo con l'affissione e l'apposizione di cui alle lettere b) e c) che precedono.

4 Le affissioni e le apposizioni, salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, dovranno protrarsi per almeno trenta giorni. Delle avvenute affissioni ed apposizioni, il messo darà certificazione sull'originale dell'avviso o della comunicazione che sarà conservato dal Responsabile del Servizio.

Art. 81 Esecuzione lavori da parte dei concessionari.

Nell'esecuzione dei lavori autorizzati, i titolari di concessionari cimiteriali, o i loro incaricati, dovranno curare la massima diligenza per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche private ed effettuare deposito a garanzia, nella misura che sarà indicata dal Responsabile del Servizio sulla base del 5% del valore dallo stesso presunto in via di larga massima dei lavori da eseguirsi e comunque non inferiore a £. 100.000 e non superiore a £. 2.000.000. Detti importi minimi e massimi potranno essere modificati con deliberazione di Giunta Municipale.

Art. 82 Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

Durante l'esecuzione delle opere autorizzate, i privati concessionari, o i loro incaricati, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a sgombrarlo non appena possibile o necessario e comunque non appena ultimati i lavori.

Art. 83 Divieto di trattamento del materiale da costruzione.

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le fasi di preparazione.

Art. 84 Trasporto materiale

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, dovrà essere utilizzato esclusivamente l'itinerario assegnato dal Responsabile del Servizio.

Art. 85 Materiale proveniente da scavi e demolizioni.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e, devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 86 Orario di apertura del cimitero. Custodia.

- 1 Il cimitero rimarrà aperto al pubblico nei giorni e nelle ore fissate (d'intesa con il competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale in relazione all'art. 71, comma 2) dal Sindaco, con apposita ordinanza, affissa permanentemente nell'albo cimiteriale.
- 2 Con lo stesso provvedimento il Sindaco fisserà i giorni e le ore in cui il Cimitero rimarrà aperto per la esecuzione dei lavori da parte o nell'interesse dei concessionari o comunque dei privati.
- 3 Il Cimitero, fuori del tempo di cui ai commi che precedono e di quelli necessari al servizio dei cadaveri (art. 16 e 17.), dovrà essere tenuto costantemente chiuso.

Art. 87 Ingresso al cimitero.

- 1 L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
- 2 E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati da disabili o per gli automezzi addetti al loro trasporto.
- 3 E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

Art. 88 Circolazione e sosta all'ingresso.

E' vietato sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc. lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, o di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

Art. 89 Accesso al cimitero per lavori

- 1 Gli autoveicoli, gli autocarri, i motocarri nonchè i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per lavori e servizi all'interno del medesimo.
- 2 E' vietato l'accesso agli autocarri di portata superiore ai 35 quintali.

Art.90 Divieti di ingresso

E' vietato l'accesso ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di squilibrio mentale.

Art. 91 Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irreverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 92 Divieto di coltivazione

- 1 Ogni coltivazione nel recinto dei campi è rigorosamente vietata.

2 Il Responsabile del Servizio potrà peraltro concedere ai privati dietro regolare domanda, formale autorizzazione (peraltro insindacabilmente revocabile in qualsiasi momento dallo stesso Responsabile o dal Sindaco) per la coltivazione, nei modi e nei limiti precisati nella stessa autorizzazione, di fiori ed arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro familiari defunti.

Art. 93 Pulizia interna

- 1 La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
- 2 Dovranno essere immediatamente raccolte colla più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
- 3 L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta colla massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

Art. 94 Divieti speciali

- 1 Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta la muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
- 2 E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.
- 3 E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc. di macchiarle o comunque deturparle.

Art. 95 Obbligo di comportamento

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, in urnazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

CAPO XI° Piano Regolatore del Cimitero

Art. 96 Contenuto

- 1 Il Piano Regolatore Cimiteriale deve rappresentare, con planimetrie in scala 1:500; la situazione esistente del cimitero, estesa alle zone circostanti la zona di rispetto come risultante dal decreto prefettizio prot. 2.720/Sett. I° del 14/2/1994
- 2 Nello stesso dovranno risultare:
 - a) la ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche, etc.;
 - b) gli edifici cimiteriali, il numero e la ubicazione dei loculi, delle fosse, delle tombe, delle cappelle, nonchè le aree libere e la loro destinazione, nonchè i lavori, le opere e le sistemazioni previste e da prevedersi tenendo conto delle disposizioni che precedono e di quelle che seguono.
 - c) i dati generali di cui alla Tabella allegato F
- 3 Nel Piano dovranno essere altresì precisate:
 - a) l'ordine da seguirsi nel rilascio delle concessioni cimiteriali;
 - b) le norme edilizie ed igieniche da osservarsi nella realizzazione delle opere private nonchè le caratteristiche delle stesse;

2 Parimenti, alle comunità straniere, che facessero domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in connessione un'area adeguata nel cimitero.

3 E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

CAPO XII°

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 100 Comunicazioni relative a concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.

Per le concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento, la nota di cui alla lettera a) dell'art. 80 sarà rimessa o al concessionario o, se defunto, ad uno dei suoi familiari (art. 106) e nell'ultima residenza risultante dagli atti o concessioni cimiteriali; ciò non sarà necessario ove da detti atti non risulti alcun familiare, o non risulti la sua residenza; in tal caso il responsabile cimiteriale dichiarerà tale circostanza in calce all'originale della nota prima di procedere alle affissioni ed alle apposizioni (che dovranno essere eseguite comunque) di cui alle lettere b) e c) dell'art. 80.

Art. 101 Estinzione delle concessioni rilasciate precedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.

1 Le concessioni relative a sepolture di persone morte entro e non oltre al 01/01/1946, si considereranno come se fossero state rilasciate per i seguenti periodi:

- a) di aree per inumazione singola: 20 anni;
- b) di aree per inumazioni per famiglie o per collettività :50 anni;
- c) di loculi costruiti dal Comune: 50 anni;
- d1) - Cori: di aree destinate a tumulazione individuale: 50 anni;
- d2) - Giulianello: di aree destinate a tumulazione individuale: 99 anni;
- e1) Cori: di aree destinate a tumulazione di famiglia o di collettività: 50 anni;
- e2) Giulianello: di aree destinate a tumulazione di famiglia o di collettività: 99 anni;
- f) di cellette (ossareto e nicchia cineraria): per 50 anni.

2 Ove un ascendente o discendente in linea diretta del/i concessionario/i o della salma dimostri con l'atto o con la deliberazione di concessione che la stessa aveva una durata superiore o perpetua, la stessa avrà durata originariamente prevista ma comunque non superiore a 99 anni.

3 In tutti i casi in cui non sia possibile accertare la data di inizio della concessione, la stessa si considererà con decorrenza dalla data del decesso del defunto (per le sepolture singole) o dalla data di decesso più remota (per le sepolture familiari o collettive).

4 Tenuto conto che in relazione agli eventi bellici del 1944, risulta smarrita o distrutta la documentazione relativa alle concessioni cimiteriali rilasciate per inumazioni o tumulazioni precedenti il 31/10/ 46, per le stesse la data di scadenza, sarà determinata esclusivamente sulla base delle iscrizioni tombali.

5 Per quelle successive a tale data si effettueranno risconti anche tra la documentazione che si riesca a rinvenire presso il Comune: i dati eventualmente risultanti dalla documentazione prevarrà sulle presunzioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono.

6 Chiunque ne abbia titolo e interesse, può entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento chiedere al Comune di sostituire gratuitamente la precedente concessione con quella prevista dall'art. 51 ferma restando la scadenza originariamente prevista.

c) la forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari nonché le relative epigrafi da apporsi sulle fosse delle inumazioni;

d) ogni altro elemento che apparirà necessario od opportuno per assicurare il decoro e l'ordine del Cimitero.

4 In relazione a lavori di risanamento, riparazione o trasformazione, il Piano potrà altresì individuare i campi di inumazione e i loculi per i quali dovrà procedersi ad esumazioni od estumulazioni straordinarie (art. 73, comma 1) o le concessioni per le quali non potrà essere soggetto rinnovo (artt. 53 comma 3 e art. 103, comma 4). In caso di esumulazioni od estumulazioni straordinarie gli oneri relativi saranno a carico del Comune.

5 Il piano è approvato dal Consiglio Comunale previo parere vincolante del competente Ufficio della Unità Sanitaria Locale: il parere, che ove negativo dovrà essere adeguatamente motivato, dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta: in difetto si intenderà favorevole.

6 Il Piano deve essere aggiornato ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

7 I competenti Uffici della Unità Sanitaria Locale nonché l'Ufficio Tecnico Comunale, la Sezione Urbanistica e l'Ufficio Cimiteriale, debbono essere dotati di copia del Piano Regolatore Cimiteriale regolarmente aggiornato.

Art. 97 Campi di inumazione

1 La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2 Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3 Nell'area di cui ai commi che precedono non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 98 Dotazioni o scoli da prevedersi e realizzarsi necessariamente.

1 Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

2 Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3 Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione, avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 99 Reparti per persone professanti culti cattolici e per comunità straniere.

1 Ove ne sussista idonea richiesta e possibilità, il piano potrà prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

1 Prima di procedere alla esumazione si procederà a darne "comunicazione" secondo la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 100 e del 3° comma dell'art. 80.

2 Ove nel termine perentorio di trenta giorni da quello previsto per la durata dell'affissione, nessun familiare chiedi e consegua la concessione di una cella nell'ossario individuale estumulazione, le stesche saranno raccolte nell'ossario comune.

Art. 103 Estumulazioni relative a salme tumulate anteriormente alla entrata in vigore del presente

regolamento. Rinnovo delle concessioni.

1 Prima di procedere alla estumulazione, si procederà a darne "comunicazione" secondo la procedura di cui al combinato disposto dell'art. 100 e del 3° comma dell'art. 80.

2 Ove nel termine perentorio di trenta giorni da quello previsto per la durata dell'affissione, nessun familiare chiedi e consegua il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 53, la salma sarà inumata per un periodo di cinque anni secondo quanto previsto dall'art. 77 comma 3, semprechè non ricorra l'ipotesi di cui al 5° comma di detta norma. In quest'ultima evenienza rimane salva la facoltà di un familiare di chiedere e conseguire (nello stesso termine accordato per la richiesta di rinnovo) la concessione di una cella nell'ossario individuale.

3 L'eventuale atto di rinnovo della concessione assumerà forma di cui all'art. 51 fermi restando i limiti di durata e di ulteriori rinnovi di cui all'art. 53.

4 Si applicherà l'ultimo comma dell'art. 53.

Art. 104 Assegnazione delle aree di cui alle concessioni decadute

1 Entro 180 giorni dalla approvazione del primo Piano Regolatore Cimiteriale successivo alla entrata in vigore del presente regolamento, chiunque dimostri, con l'atto o la deliberazione di assegnazione, di aver conseguito la concessione cimiteriale di un'area dalla quale sia decaduto ai sensi delle norme richiamate nel titolo, potrà presentare domanda per ottenere una nuova concessione onerosa ai sensi e per gli effetti degli art. 51 e seguenti. Il rilascio della nuova concessione cimiteriale è subordinato:

- a) alla condizione che l'area sia ancora disponibile e che la stessa non contrasti con le previsioni del Piano Cimiteriale;
- b) al versamento degli oneri e delle spese di cui all'art. 56.

2 Decorso il termine di 180 giorni, le aree saranno assegnate con la procedura di cui all'art. 55.

Art. 105 Ultimazione dei lavori interrotti o sospesi per scadenza della concessione cimiteriale

1 Entro trenta giorni dalla approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tecnico e la Sezione Urbanistica procederanno congiuntamente ad una ricognizione dello stato dei lavori relativi ad opere cimiteriali private che non risultino terminate tempestivamente in relazione alla norma richiamata.

2 Le opere relative a concessioni cimiteriali che risultino esclusivamente da atto o deliberazione di assegnazione e per le quali sia stato a suo tempo corrisposto quanto dovuto ed abbiano conseguito autorizzazione o concessione edilizia, di cui risulti eseguito il rusco e completata la copertura, potranno

essere ultimate subordinatamente al conseguimento di una nuova concessione cimiteriale, ai sensi e per gli effetti degli art. 51 e seguenti, ed ad una nuova concessione cimiteriale, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli a suo tempo già corrisposti, avrà la durata di anni sessanta decorrenti dalla data del versamento effettuato a suo tempo per il conseguimento della concessione sostituita; la scadenza sarà determinata in conseguenza.

2 La Concessione Cimiteriale sostitutiva e la nuova autorizzazione edilizia, dovranno essere richieste entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento ed i lavori dovranno terminare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione: ove i lavori non dovessero essere completati entro detto termine, la concessione decadrà ai sensi e con gli effetti degli art. 58 e seguenti.

3 Per le concessioni per le quali le opere, anche se iniziate, non risultino completate almeno nel rustico e con la copertura, si applicherà l'art. 104.

5 Per le aree per le quali anche se le concessioni cimiteriali nel rustico e nella copertura non risulti la deliberazione o l'atto di concessione cimiteriale nonché la concessione od autorizzazione edilizia, si applicherà l'art. 104.

6 Decorso inutilmente il termine di un anno di cui al comma 3, le aree saranno assegnate con la procedura di cui all'art. 55.

Art. 106 Familiari

Agli effetti del presente regolamento per familiari si intendono esclusivamente: il coniuge ancorché separato, gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed i loro coniugi, il fratello e la sorella.

Art. 107 Dipendenti addetti ai cimiteri.

Oltre al Responsabile Cimiteriale, il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

Art. 108 Adeguamento delle Tariffe cimiteriali

Contestualmente alla approvazione del primo Piano Regolatore Cimiteriale successivo alla entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Municipale (art. 56, comma 2) provvederà allo adeguamento delle Tabelle allegato F sulla base dei dati generali risultanti o indicati nello stesso.

Art. 109 Trasgressioni: sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 110 Ordinanze del Sindaco.

E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38, commi 2, 3, 4, della legge 8/6/90 n. 142.

Art. 111 Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento.

1 Per quanto occorre si fa rinvio al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra normativa vigente in materia, alla data odierna, e sue successive modificazioni:

2 In particolare per:

- a) il **riscontro diagnostico** sulle cause di morte si rinvia agli artt. da 37 a 39 del D.P.R. 285/90;
- b) il rilascio di **cadaveri a scopo di studio** si rinvia agli artt. da 40 a 43 del D.P.R. 285/90;
- c) il **prelievo** di parti di cadavere a scopo di **trapianto terapeutico**, si rinvia alle norme della legge 2/12/75 e successive modificazioni;
- d) le **autopsie** si rinvia all'art. 45 del D.P.R. 285/90;
- e) i trattamenti per la **conservazione dei cadaveri** si rinvia agli artt. da 46 a 47 del D.P.R. 285/90;
- f) l'eventuale **ampliamento** o la costruzione di un altro cimitero comunale, si rinvia agli artt. da 55 a 57 del D.P.R. 285/90;
- g) la eventuale **soppressione del cimitero** comunale si rinvia agli artt. da 96 a 99 del D.P.R. 285/90;
- h) la realizzazione di **sepolcri privati fuori del cimitero** si rinvia agli artt. da 101 a 105 del D.P.R. 285/90.

Art. 112 Pubblicazione e entrata in vigore

1 Non appenda divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente regolamento sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune con contestuale avviso alla cittadinanza a mezzo manifesti. Chiunque potrà ottenerne copia informale previo pagamento dei dovuti diritti.

2 Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle pre-leggi, quindici giorni dopo la pubblicazione di cui al comma che precede.

Il presente Regolamento - approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
___/___/1994 con deliberazione n. _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge
il ___/___/199___, pubblicato ai sensi del 1° comma dell'art. 112 il
___/___/199___ - comprende 112 articoli stampati su 36 pagine ed è entrato in
vigore il ___/___/199___.

Comune di Cori, addì ___/___/199___

Il Segretario Comunale.

REGOLAMENTO

11
02

NOTE ALLEGATE

1) Pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 239 del 12/10/1990.

I numeri inseriti entro [] nei titoli degli articoli del presente regolamento, indicano il corrispondente - in tutto o in parte - articolo di detto D.P.R.

2) Nel Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, viene individuato come titolare delle funzioni relative al Cimitero, il Coordinatore Sanitario; ma, in relazione alla molteplicità delle funzioni attribuite allo stesso dalla legislazione Sanitaria e alla revisione strutturale delle U.S.L., attualmente (settembre 1994) in corso, nel presente regolamento si farà sempre riferimento all'Ufficio Competente.

3) Riportato nell'allegato A.

4) Riportato nell'allegato A.

5) "Art. 103. Gli esercenti la professione di medicochirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) A denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b)...."

6) "Art. 100. Certificati di morte. - Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla dichiarazione di cui all'art. 98.

Art. 98. Somministrazione di sostanze radioattive. - I sanitari che, a scopo diagnostico o terapeutico, somministrano a pazienti sostanze con nuclidi radioattivi le cui attività o concentrazioni siano superiori a quelle fissate con il decreto di cui all'art. 110, devono tenerne nota, in appositi registri, e rilasciare a ciascun paziente una dichiarazione, dalla quale risultino i nuclidi radioattivi somministrati, la quantità e la data della somministrazione."

7) Riportati nell'allegato "C".

8) Art. 365 "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a L. duecentomila.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale."

9) Riportato nell'allegato A.

10) Negli ospedali la funzione di medico

neuroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

11) Riportato nell'allegato A.

12) Riportato nell'allegato A.

13) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1975, n. 334: "Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico."

15) "I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

b) decesso con decapitazione o maciullamento;

c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990."

(circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

15) Vedi nota n. 5

16) I Commi 2° e 3° dell'art. 15 del Reg. D.P.R. 285/90 così dispongono

2 - L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.

3 - Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

17) L'art. 12 del D.P.R. 285/90 prevede l'esistenza di un apposito locale per l'osservazione dei cadaveri ma l'art. 64 così dispone:

1 - Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2 - Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

3 - Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

1) successivo art. 65 così prosegue:

1 - La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di

ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2 - Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

18) L'art. 66 del D.P.R. 285/90 così dispone:

1 - La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65. (riportato alla nota che precede)

2 - Nella sala, munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

19) "Si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa." (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

20) Vedasi tuttavia l'ultimo comma di detto articolo.

"Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione (vedi nota 23) può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di

materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile."

(circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

22) Per "incaricato del trasporto" della salma "è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

- a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dell'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990."

(circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

23) "In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

- a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;
- b) i trasporti dei cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici e privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso."

(circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93).

24) anche in relazione al D. Lgs. 3/2/93 n. 29.

25) "Il Sindaco del comune di decesso è tenuto ... ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura." (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93).

26) "E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco (leggasi Capo Settore Affari Generali), numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records".

(circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

27) Alcuni schemi di concessione sono riportati nell'allegato "E": gli stessi potranno essere integrati, corretti e modificati con deliberazione di Giunta

28) "Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione." (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/6/93)

29) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro. (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

30) "Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2.25 di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9." (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

31) "Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici." (circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93)

32) Gli articoli richiamati sono riportati nell'allegato "A".

33) circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/93, G.U. 158 del 1/8/93.

34) Art. 343 "La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti corali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione."

35) I commi richiamati così dispongono:

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

36) Art. 365 "Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni."

37) D.P.R. 10 settembre 1981, n. 915. "Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" Pubblicato nella G. U. 15 dicembre 1982, n. 343.

38) La disposizione richiamata era la seguente :

"La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto automaticamente, oltre che, anche nei seguenti casi:

- a)
- b) per le sepolture di famiglia o per collettività, quando non venga rispettato anche uno solo dei seguenti termini:
 - 1) entro sei mesi dalla data di concessione dell'area, presentazione del progetto con domanda di autorizzazione alla costruzione;
 - 2) inizio costruzione del manufatto di cui all'autorizzazione di cui sopra, entro un anno dall'autorizzazione stessa;
 - 3) ultimazione dell'opera, entro due anni dalla data di inizio dei lavori."

39) Art. 38. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

COMUNE DI CORI: allegato al documento di polizza mortuaria (ALLEGATO E/2)

COMUNE DI CORI

CONCESSIONE CIMITERIALE DI CELLA CINERARIA

originale per il concessionario/per il Comune (1)

CONCESSIONE: n° _____ (2) del ____/____/____ (3)
concessionario _____ (4)
beneficiario _____ (5)

Vista la domanda presentata il ____/____/____ (prot. gener. n° _____) da
_____ c.f. _____, nato a
_____ il ____/____/____ e residente in _____
via _____

n° tel. _____, diretta a conseguire la concessione, per un periodo di anni _____ (6)
di una cella cineraria di _____ fila destinata ad accogliere le proprie ceneri/le ceneri (7) del
proprio _____ (8) _____ (9)
nat_a _____ il ____/____/____ e residente _____
via _____

Visti gli Art. 51 e seg. ti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Vista (ed allegata all'originale per il Comune) la ricevuta del Versamento n° _____
per £ _____ eseguita dal richiedente in data ____/____/____;

Visto il Piano il piano Cimiteriale e l'ordine di assegnazione nello stesso previsto;

CONSIDERATO:

- che quanto versato corrisponde a quanto dovuto secondo la tariffa in vigore (deliberaz. di
G.M./ di Consiglio Comunale n° _____ del ____/____/____) (10)

- che il beneficiario può essere ricevuto nel Cimitero di questo Comune in quanto vi è
residente / vi è nato / vi è stato residente per oltre 20 anni come risulta dal certificato
anagrafico prodotto _____

_____ (11)

CONCEDE:

per anni _____ a _____ (4) la cella cineraria
n° _____ (11) per accogliervi l'urna funeraria d _____ (5)

La concessione decorre dal ____/____/____ (12) e scadrà il ____/____/____

La domanda per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il
____/____/____ ed il ____/____/____ allegando indispensabilmente la presente
concessione.

Si rinvia comunque alle norme del vigente regolamento tra cui quelle in questo atto
richiamate e riportate.

Il Concessionario

Il responsabile dei servizi cimiteriali

ANNOTAZIONI E RINNOVI (13)

- 1) l'atto deve essere redatto in duplice originale di cui uno è consegnato al concessionario ed uno è conservato dal Comune; cancellare, a seconda del destinatario, quanto non interessa n. d'ordine della concessione e dati identificativi della cella.
 - 2) data in cui viene sottoscritto il presente atto.
 - 3) nome e cognome del richiedente.
 - 4) "del medesimo" oppure nome e cognome del beneficiario.
 - 5) cancellare la parte che non interessa; ove beneficiario e concessionario siano gli stessi cancellare anche il successivo periodo; viceverso riempire anche gli spazi successivi.
 - 6) precisare, in relazione al 6° comma dell'art. 52 ed all'art. 106 del Regolamento, il rapporto di parentela tra il richiedente ed il beneficiario.
 - 7) nome e cognome del beneficiario.
 - 8) il periodo tra parentesi andrà aggiunto dopo e se la tariffa allegato "F" al Regolamento sarà stata aggiornata dalla G. M. o modificata dal Consiglio Comunale.
 - 9) cancellare la parte che non interessa e comunque precisare il motivo, che in relazione agli artt. 44 e 52^{4,6} del Reg. consentono il rilascio della concessione.
-
- 1) dati identificativi del loculo.
 - 2) deve corrispondere a quella in cui è stato effettuato il versamento;
 - 3) le "annotazioni" ed i "rinnovi", per essere validi debbono essere riportati su ambedue gli originali. Ove venga smarrita o distrutta la copia consegnata al concessionario, non potranno più essere consentiti/e (art. 51₂ del Reg.) "annotazioni" (art. 52_g del Reg.) o "rinnovi" (art. 53 del Reg.) Ove nel corso degli anni lo spazio diventi insufficiente, ai due originali potrà essere apposto un allungamento.

-
-
- 1) l'atto deve essere redatto in duplice originale di cui uno è consegnato al concessionario ed uno è conservato dal Comune.
 - 2) n. d'ordine della concessione e dati identificativi della cella.
 - 3) nome e cognome del richiedente.
 - 4) nome e cognome del beneficiario.
 - 5) precisare, in relazione al 5° comma dell'art. 52 ed all'art. 106 del Regolamento, la parentela tra il richiedente ed il beneficiario.
 - 6) nome e cognome del beneficiario.
 - 7) precisare, in relazione al 5° comma dell'art. 52, gli estremi della precedente inumazione o tumulazione.
 - 8) il periodo tra parentesi andrà aggiunto dopo e se la tariffa allegato "F" al Regolamento sarà stata aggiornata dalla G. M. o modificata dal Consiglio Comunale.
 - 9) deve corrispondere a quella in cui è stato effettuato il versamento;
 - 10) le "annotazioni" ed i "rinnovi", per essere validi debbono essere riportati su ambedue gli originali. Ove venga smarrita o distrutta la copia consegnata al concessionario, non potranno più essere consentiti/e (art. 51₂ del Reg.) "annotazioni" (art. 52₈ del Reg.) o "rinnovi" (art. 53 del Reg.) Ove nel corso degli anni lo spazio diventi insufficiente, ai due originali potrà essere apposto un allungamento.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1) l'atto deve essere redatto in duplice originale di cui uno è consegnato al concessionario ed uno è conservato dal Comune: cancellare, a seconda del destinatario, quanto non interessa
 - 2) n. d'ordine della concessione e dati identificativi dell'area.
 - 3) data in cui viene sottoscritto il presente atto.
 - 4) nome e cognome del richiedente.
 - 5) "del medesimo" oppure nome e cognome del beneficiario.
 - 6) ~~cancellare la parte che non interessa; ove beneficiario e concessionario siano gli stessi cancellare anche il successivo periodo; viceversa riempire anche gli spazi successivi.~~
 - 7) precisare, in relazione al 6° comma dell'art. 52 ed all'art. 106 del Regolamento, il rapporto di parentela tra il richiedente ed il beneficiario.
 - 8) nome e cognome del beneficiario.
 - 9) il periodo tra parentesi andrà aggiunto dopo e se la tariffa allegata "F" al Regolamento sarà stata aggiornata dalla G. M. o modificata dal Consiglio Comunale.
 - 10) cancellare la parte che non interessa e comunque precisare il motivo, che in relazione agli artt. 44 e 52_{4,6} del Reg. consentono il rilascio della concessione.
-
- 11) dati identificativi del loculo.
 - 12) deve corrispondere a quella in cui è stato effettuato il versamento;
 - 13) vedasi art. 52, lett. a), del Reg.
 - 14) le "annotazioni" ed i "rinnovi", per essere validi debbono essere riportati su ambedue gli originali. Ove venga smarrita o distrutta la copia consegnata al concessionario, non potranno più essere consentiti/e (art. 51₂ del Reg.) "annotazioni" (art. 52₃ del Reg.) o "rinnovi" (art. 53 del Reg.) Ove nel corso degli anni lo spazio diventi insufficiente, ai due originali potrà essere apposto un allungamento.

COMUNE DI CORI: allegato al documento di polizia mortuaria (ALLEGATO E/5)

COMUNE DI CORI
CONCESSIONE CIMITERIALE DI AREA PER TUMULAZIONE PRIVATA SINGOLA
originale per il concessionario/per il Comune (1)

CONCESSIONE: n° _____ (2) del ____/____/____ (3)
concessionario _____ (4)
beneficiario _____ (5)

Vista la domanda presentata il ____/____/____ (prot. gener. n° _____) da
_____, c.f. _____, nato a
_____, il ____/____/____ e residente in _____
via _____
n° tel. _____, diretta a conseguire la concessione, per un periodo di anni _____,
di una area di mq _____ destinata alla costruzione di una sepoltura privata per tumularvi la
propria salma/la salma (6) del proprio _____ (7)
_____ (8) nat a _____ il
____/____/____ è residente in _____ via _____;

Visti gli Art. 51 e seg. ti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Vista (ed allegata all'originale per il Comune) la ricevuta del Versamento n° _____
per £ _____ eseguita dal richiedente in data ____/____/____;

Visto il Piano il piano Cimiteriale e l'ordine di assegnazione nello stesso previsto;
CONSIDERATO:

- che quanto versato corrisponde a quanto dovuto secondo la tariffa in vigore (deliberaz. di G.M./ di Consiglio Comunale n° _____ del ____/____/____) (9)
- che il beneficiario può essere ricevuto nel Cimitero di questo Comune in quanto vi è residente / vi è nato / vi è stato residente per oltre 20 anni come risulta dal certificato anagrafico prodotto _____
_____ (10)

CONCEDE:

per anni _____ a _____ (4) la l'area di
mq _____ ubicata al n° _____ della fila _____ (11)
onde realizzarvi una sepoltura privata destinata alla tumulazione della propria salma/della
salma di _____ (5).

La concessione decorre dal ____/____/____ (12) e scadrà il ____/____/____ ma decadrà
automaticamente se non sarà stata utilizzata entro il ____/____/____ (13).

La domanda per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il
____/____/____ ed il ____/____/____ allegando indispensabilmente la presente
concessione.

Si rinvia comunque alle norme del vigente regolamento tra cui quelle in questo atto
richiamate e riportate.

Il Concessionario

il responsabile dei servizi cimiteriali

ANNOTAZIONI E RINNOVI (14)

- 1) l'atto deve essere redatto in duplice originale di cui uno è consegnato al concessionario ed' uno è conservato dal Comune: cancellare, a seconda del destinatario, quanto non interessa
- 2) n. d'ordine della concessione e dati identificativi dell'area.
- 3) data in cui viene sottoscritto il presente atto.
- 4) nome e cognome del richiedente.
- 5) "del medesimo" oppure nome e cognome del beneficiario.
- 6) cancellare la parte che non interessa; ove beneficiario e concessionario siano gli stessi cancellare anche il successivo periodo; viceverso riempire anche gli spazi successivi.
- 7) precisare, in relazione al 6° comma dell'art. 52 ed all'art. 106 del Regolamento, il rapporto di parentela tra il richiedente ed il beneficiario.
- 8) nome e cognome del beneficiario.
- 9) il periodo tra parentesi andrà aggiunto dopo e se la tariffa allegato "F" al Regolamento sarà stata aggiornata dalla G. M. o modificata dal Consiglio Comunale.
- 10) cancellare la parte che non interessa e comunque precisare il motivo, che in relazione agli artt. 44 e 52_{4,6} del Reg. consentono il rilascio della concessione.
- 11) dati identificativi del loculo.
- 12) deve corrispondere a quella in cui è stato effettuato il versamento;
- 13) vedasi art. 52₁, lett. a), del Reg.
- 14) le "annotazioni" ed i "rinnovi": per essere validi debbono essere riportati su ambedue gli originali. Ove venga smarrita o distrutta la copia consegnata al concessionario, non potranno più essere consentiti/e (art. 51₂ del Reg.) "annotazioni" (art. 52_g del Reg.) o "rinnovi" (art. 53 del Reg.) Ove nel corso degli anni lo spazio diventi insufficiente, ai due originali potrà essere apposto un allungamento.

COMUNE DI CORI: allegato al documento di polizia mortuaria (ALLEGATO E/6)

COMUNE DI CORI
CONCESSIONE CIMITERIALE DI AREA PER TUMULAZIONE FAMILIARI
originale per il concessionario/per il Comune (1)

CONCESSIONE: n° _____ (2) del ____/____/____ (3)
concessionari/fo _____ (4)

Vista la domanda presentata il ____/____/____ (prot. gener. n° _____) da
_____ con sede in Cori,

via _____
n° tel. _____, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore _____ nat a _____

il ____/____/____ diretta a conseguire la concessione, per un periodo di anni _____
di una area di mq _____ destinata alla costruzione di una sepoltura privata per
tumulazione delle personale e dei propri familiari che, con riferimento all'Art. 52 sesto
comma, e 106 del regolamento, vengono allo stato indicati nelle persone di:

1) _____, nat a _____

il ____/____/____ e residente in _____

via _____ n° tel. _____ (5).

2) _____, nat a _____

il ____/____/____ e residente in _____

via _____ n° tel. _____ (5).

3) _____, nat a _____

il ____/____/____ e residente in _____

via _____ n° tel. _____ (5).

nonchè gli eventuali _____

Visti gli Art. 51 e seg. ti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Vista (ed allegata all'originale per il Comune) la ricevuta del Versamento n° _____
per £ _____ eseguita dal richiedente in data ____/____/____;

Visto il Piano il piano Cimiteriale e l'ordine di assegnazione nello stesso previsto;

CONSIDERATO:

- che quanto versato corrisponde a quanto dovuto secondo la tariffa in vigore (deliberaz. di
G.M./ di Consiglio Comunale n° _____ del ____/____/____) (7)

- che ricorre la condizione di cui al sesto comma dell'Art. 52 del regolamento

CONCEDE:

per anni _____ a _____ (4) la l'area di
mq _____ ubicata al n° _____ della fila _____ (8)
onde realizzarvi una sepoltura privata per la tumulazione dei suoi familiari come innanzi
precisati.

La concessione decorre dal ____/____/____ (9) e scadrà il ____/____/____ ma non
potrà più essere utilizzata a decorrere dal ____/____/____ (10).

La domanda per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata da un familiare del beneficiari
nel periodo compreso tra il ____/____/____ ed il ____/____/____ allagando
indispensabilmente la presente concessione.

Si rinvia comunque alle norme del vigente regolamento tra cui quelle in questo atto
richiamate e riportate.

E' consentita la rotazione di cui alla lettera c) del 3° comma dell' Art. 52 del Regolamento
(11).

il Concessionario

il responsabile dei servizi cimiteriali

COMUNE DI CORI: allegato al documento di polizia mortuaria (ALLEGATO E/7)

COMUNE DI CORI
CONCESSIONE CIMITERIALE DI AREA PER TUMULAZIONE COLLETTIVE
originale per il concessionario/per il Comune (1)

CONCESSIONE: n° _____ (2) del ____/____/____ (3)
concessionario _____ (4)

Vista la domanda presentata il ____/____/____ (prot. gener. n° _____) da
_____ con sede in Cori,
via _____
n° tel. _____, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore _____ nat a _____
il ____/____/____ diretta a conseguire la concessione, per un periodo di anni _____,
di una area di mq _____ destinata alla costruzione di una sepoltura privata per
tumulazione delle persone previste dal proprio ordinamento e precisamente

_____ (5).

Visti gli Art. 51 e seg. ti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Vista (ed allegata all'originale per il Comune) la ricevuta del Versamento n° _____
per £ _____ eseguita dal richiedente in data ____/____/____;
Visto il Piano il piano Cimiteriale e l'ordine di assegnazione nello stesso previsto;
CONSIDERATO:
- che quanto versato corrisponde a quanto dovuto secondo la tariffa in vigore (deliberaz. di
G.M./ di Consiglio Comunale n° _____ del ____/____/____) (6)
- che ricorre la condizione di cui al settimo comma dell'Art.52 del regolamento

CONCEDE:

per anni _____ a _____ (4) la l'area di
mq _____ ubicata al n° _____ della fila _____ (7)
onde realizzarvi una sepoltura privata destinata per la tumulazione delle persone previste dal
proprio ordinamento come innanzi riportato.

La concessione decorre dal ____/____/____ (8) e scadrà il ____/____/____ ma non
potrà più essere utilizzata a decorrere dal ____/____/____ (9).

La domanda per l'eventuale rinnovo dovrà essere presentata dal legale rappresentante
dell' Ente in possesso della presenta concessione (da allegarsi alla domanda stessa) nel
periodo compreso tra il ____/____/____ ed il ____/____/____
Si rinvia comunque alle norme del vigente regolamento tra cui quelle in questo atto
richiamate e riportate.
E consentita la rotazione di cui alla lettera c) del 3° comma dell' Art.52 del Regolamento
(10).

Il Concessionario

il responsabile dei servizi cimiteriali

ANNOTAZIONI E RINNOVI (11)

- 1) l'atto deve essere redatto in duplice originale di cui uno è consegnato al concessionario ed uno è conservato dal Comune: cancellare, a seconda del destinatario, quanto non interessa
- 2) n. d'ordine della concessione e dati identificativi dell'area.
- 3) data in cui viene sottoscritto il presente atto.
- 4) denominazione dell'Ente.
- 5) riportare le relative disposizioni dell'ordinamento dell'Ente
- 6) il periodo tra parentesi andrà aggiunto dopo e se la tariffa allegato "F" al Regolamento sarà stata aggiornata dalla G. M. o modificata dal Consiglio Comunale.
- 7) dati identificativi dell'area.
- 8) deve corrispondere a quella in cui è stato effettuato il versamento;
- 9) vedasi art. 52₃, lett. c), del Reg.
- 10) Cancellare la frase ove il concessionario non voglia consentire la rotazione.
- 11) le "annotazioni" ed i "rinnovi", per essere validi debbono essere riportati su ambedue gli originali. Ove venga smarrita o distrutta la copia consegnata al concessionario, non potranno più essere consentiti/e (art. 51₂ del Reg.) "annotazioni" (art. 52₃ del Reg.) o "rinnovi" (art. 53 del Reg.) Ove nel corso degli anni lo spazio diventi insufficiente, ai due originali potrà essere apposto un allungamento.